

Gruppo assembleare
Partito Democratico
La Consigliera

Ai Presidenti della II e III Commissione consiliare

Oggetto: emendamenti all'articolo 3-ter, come inserito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 28 gennaio 2026 all'atto n. 287 – DDL di iniziativa della Giunta Regionale concernente “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”.

L'articolo 3-ter, come inserito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 28 gennaio 2026 all'atto n. 287, è sostituito dal seguente:

“Art. 3-ter


(Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), dopo le parole: *“posseduti dai dirigenti regionali”* sono aggiunte le seguenti: *“, con applicazione del principio di rotazione, nel rispetto del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa, nonché della valorizzazione delle competenze professionali acquisite nell'ambito della posizione medesima”.*

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

4. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza, con contratto a tempo determinato, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dirigenziali dell'amministrazione, in possesso del diploma di laurea, che abbiano svolto attività nel settore pubblico o privato per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria, postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturate in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

3. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:



Gruppo assembleare
Partito Democratico

La Consigliera

5. Per il periodo di durata dell'incarico con contratto a tempo determinato, di cui al comma 4, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, in conformità all'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza."

Relazione illustrativa e tecnica

Il presente emendamento si rende necessario per esigenze di correzioni tecniche e linguistiche rispetto al testo contenuto negli emendamenti presentati all'atto n. 287 dalla deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 28 gennaio 2026.

Lo stesso non determina alcun effetto sul bilancio regionale.

Perugia, 10/02/2026

Letizia Michelini



LETIZIA
MICHELINI
12.02.2026
10:58:18
GMT+01:00